

Lavoro. Prima della riforma quote iscritte come voci a medio-lungo termine

Tfr, spazio in bilancio tra gli oneri a breve

Compensazione non consentita fra i debiti e i crediti

Franco Roscini Vitali

Il trattamento di fine rapporto va iscritto in bilancio tra i debiti a breve termine. È una delle novità legate alla riforma, che ha un impatto anche sulla contabilità e, di conseguenza, sul bilancio delle imprese.

Sino a oggi non sono molte le aziende che hanno contabilizzato, durante l'esercizio, il Tfr che maturava nell'anno: infatti, poche imprese lo hanno contabilizzato mensilmente, al fine di avere la situazione, riferita ai costi dell'esercizio, costantemente aggiornata.

In genere, si tratta delle imprese che contabilizzano mensilmente anche gli ammortamenti, dal momento che ammortamenti e Tfr sono costi che si generano durante l'anno, anche se poi, per prassi contabile normalmente condivisa, sono rilevati alla fine dell'esercizio in sede di redazione del bilancio. Tuttavia, non vi è alcun dubbio che la contabilizzazione effettuata durante l'esercizio, per la quota maturata, è il comportamento più corretto, come si evince anche dalla lettura del principio contabile n. 30, relativo ai bilanci intermedi.

Con la riforma, invece, le im-

prese contabilizzeranno mensilmente il Tfr maturato e versato ai fondi di previdenza complementare o al fondo di tesoreria istituito presso l'Inps (relativo alle imprese con almeno 50 dipendenti).

Nel conto economico l'imputazione dovrebbe interessare sempre la voce «B 9 c) trattamento di fine rapporto», mentre eventuali accantonamenti a fondi di previdenza integrativi diversi dal Tfr, previsti da contratti collettivi di lavoro, da accordi

aziendali o da norme aziendali interne, dovrebbero confluire nella successiva voce d).

Si ricorda che la voce B 9, relativa al costo del personale, include il lavoro interinale, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma: ovviamente, se l'impresa è in grado di effettuare la distinzione tra costi e relativi oneri sociali sono interessate le specifiche sottovoci.

Nello stato patrimoniale la voce C) del passivo, relativa al trattamento di fine rapporto, non è più interessata dagli accantonamenti che sono mensilmente versati ai fondi di previdenza o al fondo di tesoreria istituito presso l'Inps. Le imprese registreranno infatti un debito a breve termine nella voce D 14 «altri debiti» oppure, anche in base ai chiarimenti della circolare n. 70/07 dell'Inps, nella voce D 13 «debiti verso istituti di previ-

denza e di sicurezza sociale», trattandosi di contribuzione previdenziale (la circolare precisa che il contributo «viene ad assumere la natura di contribuzione previdenziale, equiparata, ai fini dell'accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro»). Il debito sarà poi periodicamente annullato al momento del versamento.

È di tutta evidenza che tale nuova situazione si rifletterà negativamente sugli indici finanziari, dal momento che il debito a medio-lungo termine diviene debito a breve termine.

Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, per i versamenti affluiti al fondo di tesoreria istituito presso l'Inps, il datore di lavoro anticiperà al dipendente il trattamento di fine rapporto e registrerà il credito verso l'Inps: tale credito sarà successivamente recuperato in occasione dei versamenti contributivi (articolo 2, decreto del 30 gennaio 2007).

Cambio di scrittura

L'iscrizione in bilancio

■ Con la riforma del "secondo pilastro", le imprese dovranno contabilizzare ogni mese il Tfr maturato e versato ai fondi di previdenza complementare o al fondo di tesoreria istituito presso l'Inps

Niente compensazioni

■ In caso di versamento del Tfr al fondo di tesoreria istituito presso l'Inps, al momento dell'eventuale cessazione del rapporto di lavoro il datore anticiperà al dipendente il Tfr e registrerà il credito verso l'Inps

■ In caso di chiusura dell'esercizio, non è possibile effettuare la compensazione tra debiti e crediti.

L'operazione, infatti, si può portare a termine solo se il soggetto è uno solo: ma in questo caso il debito è nei confronti del dipendente e il credito verso l'Inps